

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI B  
PIAZZA DELLA MERCANZIA N  
4  
40125 BOLOGNA (BO)

Direzione Regionale dell'Emilia  
Romagna  
Via Marco Polo n.60  
Bologna

**OGGETTO: *Interpello n. 954-1683/2017***  
***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***  
***CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E***  
***AGRICOLTURA DI B***  
***Codice Fiscale 80013970373 Partita IVA 03030620375***  
***Istanza presentata il 27/10/2017***

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La Camera di Commercio di Bologna ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta di bollo su alcuni documenti che la stessa provvede a rilasciare su richiesta degli operatori economici che hanno rapporti con l'estero.

Si tratta, in particolare, dei certificati di origine che sono rilasciati dalle Camere di commercio, sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese e che vengono utilizzati nei rapporti tra l'Unione europea e i Paesi terzi,

in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CEE 2454/93 del 2 luglio 1993, per documentare l'origine delle merci all'estero.

Le Camere di Commercio sono tenute, altresì, al rilascio di visti a valere per l'estero, quali il visto di conformità di firma o il visto per deposito, che consistono in un timbro, con data e firma dell'operatore camerale, su documenti presentati dalle imprese che possono essere richiesti per le operazioni di esportazione.

I visti a valere per l'estero possono essere richiesti indipendentemente dal certificato di origine o in aggiunta a quest'ultimo.

In proposito, l'istante evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 26.08.2009 prot. n. 75361, ha dato disposizioni in ordine alle modalità che devono essere seguite dalle Camere di commercio per rilasciare i certificati di origine e i visti a valere all'estero.

L'istante rileva che, ai fini dell'imposta di bollo, la prassi adottata dalle singole Camere di Commercio non è uniforme sul territorio nazionale e, pertanto, chiede di conoscere se per il rilascio di visti e dei certificati di origine e di libera vendita a valere all'estero, debba o meno essere corrisposta l'imposta di bollo.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Camera di commercio interpellante fa presente che con l'articolo 5, comma 4, del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, è stato previsto che *"Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo"*.

Con tale disposizione, il legislatore ha, dunque, introdotto misure per sostenere le imprese italiane che intendono operare nei mercati internazionali.

Coerentemente, la Camera di Commercio istante ritiene che anche per il rilascio

di visti e delle attestazioni di libera vendita a valere per l'estero non debba essere corrisposta l'imposta di bollo.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento al quesito proposto, appare utile rammentare che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, gli *"Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*. In linea generale, quindi, gli attestati/visti rilasciati dagli Enti pubblici quali la Camera di Commercio, in relazione alla tenuta di pubblici registri sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare. A titolo esemplificativo, sono soggette all'imposta di bollo le visure camerali con la quale viene certificata l'iscrizione dell'operatore economico nel Registro delle Imprese (ad esclusione, come detto, dei certificati camerali da utilizzare esclusivamente in uno Stato estero). A parere della scrivente, tuttavia, nell'ambito applicativo della predetta disposizione non possono essere ricondotti i documenti oggetto della presente istanza di interpello (certificazioni di origine, attestati di libera vendita e visti a valere per l'estero), in quanto il loro rilascio da parte delle Camere di commercio non è correlato alla tenuta di un pubblico registro. Si tratta, infatti, nel caso in esame di certificazioni e visti di conformità che la Camera di Commercio rilascia sulla base della documentazione e delle eventuali dichiarazioni effettuate dalle imprese e, dunque, il loro rilascio non presenta alcun collegamento con gli elenchi e i registri camerali.

Al riguardo, Unioncamere, con la circolare prot. n. 1931 del 1° marzo 2001, richiamata dall'istante, ha precisato che i documenti rilasciati dalle Camere di

Commercio per l'esportazione delle merci, quali gli attestati di libera vendita, i visti per deposito, i visti di conformità ecc. *"non sono emessi dalle Camere di Commercio in connessione alla tenuta di un pubblico registro in quanto l'attività della Camera, in nessuna delle ipotesi descritte, presenta alcun collegamento con elenchi o registri camerati"*.

Tenuto conto che nel caso rappresentato, le attestazioni/visti, se pur rilasciate da un ente pubblico, non appaiono correlate alla tenuta obbligatoria di pubblici registri, deve ritenersi che in relazione agli stessi non risulti realizzato il presupposto di applicazione dell'imposta di bollo di cui al citato articolo 4 della Tariffa, parte prima, e, dunque, per il loro rilascio non deve essere applicata l'imposta di bollo.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.

**IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO**

**Giovanni Spalletta**

**(firmato digitalmente)**